

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4674

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 15 dicembre 1967 (Stampato n. 2601)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PIERACCINI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 18 dicembre 1967*

## DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

*Decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308, dell'11 dicembre 1967.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del citato decreto-legge, quale risulta sostituito dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

#### ART. 1.

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, continua ad applicarsi per i periodi d'imposta successivi a quelli indicati dall'articolo medesimo fino a quando, in attuazione della riforma tributaria, non verranno applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato.

#### ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI.

Visto, *il Guardasigilli:*

REALE ORONZO.